

STUDIO LEGALE
AVV. ERSILIA GUASTAFIERRO
VIA M. DE SENA N. 192
80035 NOLA (NA)
Tel. 08119802911
CELL. 3335495514
Email droitcivil@inwind.it
Pec ersilia.guastafierro@pecavvocatinola.it

TRIBUNALE DI BOLGNA

SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 414 CPC

PER: Genovese Giovanni nato il 21/11/1998, a Napoli (C.F.GNVGNN98S21F839M) e residente in Tufino (Na), via Don N. Biondi n.6, rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente atto (all.1) dall' Avv.to Ersilia Guastafierro (GSTRSL68C41L407A), ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Nola (Na), alla via M. De Sena n.192. L'avv. Ersilia Guastafierro dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di cell. 3335495514 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ersilia.guastafierro@pecavvocatinola.it

-RICORRENTE-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore* Pec ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it
 - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA, in persona del Dirigente *pro tempore*, Pec ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it
 - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI BOLOGNA, in persona del Dirigente *pro tempore* Pec ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it;
- Tutti rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123 Bologna.

-RESISTENTI-

NONCHE'

- eventualmente nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto del personale ATA -profilo di assistente amministrativo e assistente tecnico- pubblicate dal Ministero dell'Istruzione, valide per il triennio 2024/27, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso

-controinteressati

PER LA DECLARATORIA

di illegittimità e per l'annullamento e/o la disapplicazione del **Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 50 del 3.03.2021 (All.2)**, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie di 3a fascia per il personale A.T.A., per il triennio 2024/2027 nella parte in cui ha stabilito che "Il



servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica” e della mancata attribuzione nelle graduatorie definitive d’Istituto di 3a fascia del personale ATA, per il profilo di “Assistente amministrativo”, “Assistente tecnico” e “Collaboratore scolastico” al ricorrente del punteggio di 6 punti per il servizio civile universale svolto dal medesimo nel periodo compreso dal 20.02.2019 al 19.02.2020

PER L’ACCERTAMENTO ED IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO del ricorrente - che ha prestato il servizio civile universale dopo aver conseguito il titolo valido per l’accesso alle graduatorie A.T.A. e in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica - al riconoscimento, in termini di punteggio ed ai fini della migliore collocazione nelle graduatorie di terza fascia A.T.A. (vigenti nel triennio 2024/2027) funzionali alle supplenze, per i profili professionali interessati, del periodo di servizio civile “non svolto in costanza di nomina” alla stregua del servizio civile “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);

PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente - nella qualità di A.T.A. precario in possesso del titolo di studio valido per l’accesso al/ai corrispondente/i profili professionali, acquisito in epoca anteriore alla prestazione del servizio civile, di vedersi riconosciuta la valutazione “per intero”, all’interno delle graduatorie ove hanno chiesto l’inclusione, del servizio civile non effettuato in costanza di nomina, alla pari del servizio effettivo reso nella qualifica A.T.A. d’interesse;

CONDANNA DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e nella parte di rispettiva competenza, all’adozione degli atti necessari all’attribuzione del punteggio connesso al servizio universale di cui sopra e alla migliore collocazione nelle graduatorie.

FATTO

1. L’odierno ricorrente, dopo aver conseguito in data 07/07/2017 il diploma di maturità scientifica (all.3), ha prestato il servizio civile universale nel periodo compreso dal 20.02.2019 al 19.02.2020 (all.4);
2. Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale 50 del 3.03.2021 il Ministero dell’Istruzione ha successivamente emanato il bando relativo alle procedure di aggiornamento delle graduatorie di



circolo e d'istituto di terza fascia del personale A.T.A. per il triennio scolastico 2021/2024 e poi

3. successivamente per l'attuale triennio 2024/2027;

4. L'allegato A del D.M. 50 del 3.03.2021 prevedeva in particolare che:

“A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge (servizio civile), prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.

È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”;

5. Quindi il predetto D.M. 50-2021 attribuiva 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva, e/o servizio civile, svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina;

6. Il ricorrente già nella domanda relativa al triennio precedente 2021/2024 aveva inserito il servizio civile ma anche in quell'occasione gli veniva attribuito un punteggio pari a 0,60 per ogni anno di servizio così come previsto dal D.M. n. 50 del 2021 Allegato A;

Attualmente ed in data 18/06/2024 (Numero protocollo: m_pi.AOOPOLIS. REGISTRO UFFICIALE.I. 12678575.18-06-2024). ha presentato domanda per l'inserimento nella graduatoria III fascia personale Ata nei tre profili di Assistente amministrativo- Collaboratore scolastico – Assistente tecnico per l'ufficio provinciale di Bologna per il triennio 2024-2027, trasmettendo correttamente la domanda telematica ed indicando di aver svolto servizio civile universale presso il Comune di Tufino dal 20 febbraio 2019 al 19 febbraio 2020 e comunque non in costanza di nomina; e quindi anche in questa occasione gli è stato attribuito un punteggio pari a 0,60 (all.6);

In particolare, l'Amministrazione scolastica ha attribuito al ricorrente il seguente punteggio:

- Assistente amministrativo: totale 13,20 punti;
- Collaboratore scolastico: totale 8,65 punti;
- Assistente tecnico : totale 8,70.

Il ricorrente intende pertanto, con il presente giudizio, far valere l'illegittimità del D.M. 50/2021 e della conseguente mancata attribuzione di punti 6 nelle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA per il servizio civile di leva svolto dal medesimo, al fine di poter ottenere l'attribuzione del punteggio per intero e, conseguentemente, una migliore collocazione nella



STUDIO LEGALE
AVV. ERSILIA GUASTAFIERRO
VIA M. DE SENA N. 192
80035 NOLA (NA)
Tel. 08119802911
CELL. 3335495514
Email droitcivil@inwind.it
Pec ersilia.guastafierro@pecavvocatinola.it

graduatoria di III fascia del personale A.T.A., così da poter essere destinatario di un contratto di lavoro a tempo determinato.

7. In data 03/09/2024 il ricorrente inviava al Ministero dell'Istruzione ed agli uffici Regionale e Provinciale dell'Emilia Romagna e di Bologna diffida ad adempiere (all.7); diffida che, tuttavia, non ha sortito alcun effetto; per tale ragione l'odierno ricorrente si rivolge a codesto Autorevole Tribunale, sulla base dei i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

In via preliminare sono opportune alcune valutazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la controversia in oggetto. Secondo giurisprudenza prevalente in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nelle stesse (D.Lgs n. 297/94) la giurisdizione spetta al Giudice del lavoro venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato. La presente controversia non inerisce a procedure concorsuali, bensì al corretto posizionamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. Inoltre per l'individuazione del Giudice dotato della giurisdizione, occorre avere riguardo al petitum sostanziale come ripetutamente evidenziato dai Giudici di legittimità (Cass. Sez. Unite civili, Ord. N.32112/2019) da identificarsi per come oggettivamente risulta dal complesso delle richieste e dei fatti allegati. Nel caso di specie, la domanda giudiziale è volta all'accertamento del diritto del singolo al riconoscimento del giusto punteggio da assegnare al titolo posseduto sull'assunto che tale diritto gli scaturisce direttamente dalla normazione primaria eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che preclude la corretta valutazione del titolo, giammai all'annullamento di un atto amministrativo generale o di un regolamento ministeriale.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 LEGGE 958 DEL 1986.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7, D. LGS. 297/94.
RILEVATO ECCESSO DI POTERE, ALL'INTERNO DELLA NORMATIVA MINISTERIALE, NELLA PARTE IN CUI - IN PRESENZA DI UN IDENTICO SERVIZIO MILITARE, SEPPUR SVOLTO "NON IN COSTANZA DI NOMINA" – NON È RICONOSCIUTO PARI PUNTEGGIO.

Con la riforma del servizio militare di leva, di cui all'art. 20 della legge n. 958/1986, si dispose che il servizio di leva fosse ritenuto, a tutti gli effetti, "*valido per l'inquadramento economico e per la*



STUDIO LEGALE
AVV. ERSILIA GUASTAFIERRO
VIA M. DE SENA N. 192
80035 NOLA (NA)
Tel. 08119802911
CELL. 3335495514
Email droitcivil@inwind.it
Pec ersilia.guastafierro@pecavvocatinola.it

determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”.

Il chiaro tenore letterale della norma, ancor oggi, esplicita la volontà del legislatore di valorizzare i servizi militari e/o il servizio civile universale resi senza operare distinzioni a seconda delle singole fattispecie, attraverso l'espressa riconducibilità “a tutti gli effetti” al settore pubblico.

Dunque, è stato precisato che il servizio militare e/ assimilati debbano essere computati come anzianità di servizio, e ciò, si aggiunge, non solo per gli A.T.A., ma per ogni ramo del pubblico impiego.

Inoltre, la valutabilità - quale servizio A.T.A. effettivo (punti 6 per annualità) - del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, a prescindere dalla circostanza che sia stato svolto in costanza di nomina o meno, è stata esplicitata dall'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Difatti, a norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione: “[...] *Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]*”.

Tale normativa scolastica si ritiene insuscettibile d'interpretazione restrittiva, non essendo connotata, nel dato letterale, da alcuna limitazione.

Il tenore generale ed onnicomprensivo del comma 7 riportato ed il contesto in cui s'inserisce, indicano, univocamente, la volontà normativa, coerente con l'art. 52, comma 2, seconda parte, Cost., di evitare che il servizio militare obbligatorio (qual era sino alla “sospensione” di tale obbligatorietà, con L. n. 226/04) e/o il servizio civile universale possa pregiudicare l'attività lavorativa - nello specifico, lo svolgimento dell'attività di A.T.A. - necessariamente ritardata per il periodo di leva o servizio civile.

Tale interpretazione, peraltro, trova fondamento nella disposizione di cui all'art. 52, comma II, della Carta Costituzionale, in virtù della quale “[...] *Il servizio militare e assimilati è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici [...]*”. Tale articolo non poteva che essere espresso nei termini generalizzati astratti, in quanto rivolto a regolare diritti inerenti alla collettività.

Proprio sulla fattispecie in esame, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1720/2022 pubblicata in data 10/03/2022, ha accolto la domanda giudiziaria, sancendo che il servizio militare (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) del personale A.T.A. - prestato dopo aver conseguito il titolo di studio valido per l'accesso alle graduatorie, in un periodo nel quale, gli interessati, non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica - deve essere valutato per intero (punti 6)”. Per i Giudicanti “il



STUDIO LEGALE
AVV. ERSILIA GUASTAFIERRO
VIA M. DE SENA N. 192
80035 NOLA (NA)
Tel. 08119802911
CELL. 3335495514
Email droitcivil@inwind.it
Pec ersilia.guastafierro@pecavvocatinola.it

periodo di servizio militare di leva e per richiamo il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti...il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera ... come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletati seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici...". In definitiva, *“una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 485, comma 7, del decreto legislativo 297/94 (Testo Unico Scolastico) impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie ATA, anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica”*. Già il Consiglio di Stato, (Sezione VI) nelle sentenze n. 8213/2019 e 8234/2019 del 02 dicembre 2019 – seppur in riferimento alla categoria dei docenti, aveva rappresentato quanto segue: *“il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento ... Infatti, l'articolo 485, comma 7 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione”*. Sulla questione è intervenuta, con autorevolezza, anche la **Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con ordinanza del 02.03.2020, rg. N. 5679/20,**

In particolare, come da estratto del pronunciamento nomofilattico, ritenuto essenziale: *“secondo l'art. 485, comma VII, decreto legislativo 297 del 94, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione in ruolo, ai fini della carriera, il periodo di servizio militare di leva o per richiamo del servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti...”. L'articolo 2050 del decreto legislativo 66/2000, riguardante la valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici stabilisce poi, al comma I, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le forze armate, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” ed al comma II che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli...è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”; secondo controparte ministeriale, dal citato comma II, si dovrebbe desumere che soltanto*



STUDIO LEGALE
AVV. ERSILIA GUASTAFIERRO
VIA M. DE SENA N. 192
80035 NOLA (NA)
Tel. 08119802911
CELL. 3335495514
Email droitcivil@inwind.it
Pec ersilia.guastafierro@pecavvocatinola.it

il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato...Tale interpretazione non è corretta... deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'articolo 2050, che il comma II non si ponga in contrapposizione al comma I, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche servizi di leva e/o assimilabili, svolti in pendenza di unrapporto di lavoro, sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma I si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma II ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'articolo 52, comma II, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso, ai fini concorsuali o selettivi; è, dunque, lungo questa linea interpretativa, in cui l'articolo 2050 si coordina e non contrasta con l'articolo 485, comma VII citato, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (articolo 485 citato), come anche dell'accesso ai ruoli (articolo 2050 comma I citato), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (articolo 2050, comma II citato), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (articolo 2050, comma I citato); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare... che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie... (In tal senso, rispetto all'analogia previsione... Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 18 settembre 2015, numero 4343...".

Difatti dopo che il Tribunale di Roma con la Sentenza N.5031 del 2023(all.8), ha confermato nuovamente quanto indicato dalla Corte di Cassazione, oltre 70 Tribunali italiani hanno riconosciuto il diritto di chi ha prestato il servizio civile o militare a vedersi attribuiti 6 punti all'anno come Ata; solo titolo esemplificativo Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, con sentenza n. 206/2022 , Tribunale d Roma Lavoro, con sentenza n. 10026/2022, Tribunale di Foggia Sez. Lavoro sentenza n.19/2023, Tribunale di Caltanissetta Sez. Lavoro, sentenza n. 46/2023 , Tribunale di Roma con le sentenze di accoglimento n. 7550 – 7551 / 2022 nonché sentenze n. 1852/2023(all.9) e 1903/2023, Tribunale di Nola con sentenza n. 5054/2024(all.10).

Recentemente inoltre la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 8586 del 29/03/2024 (all. 11), ha integralmente accolto il ricorso presentato da un precario ATA, stabilendo definitivamente il diritto



STUDIO LEGALE
AVV. ERSILIA GUASTAFIERRO
VIA M. DE SENA N. 192
80035 NOLA (NA)
Tel. 08119802911
CELL. 3335495514
Email droitcivil@inwind.it
Pec ersilia.guastafierro@pecavvocatinola.it

pieno del personale scolastico all'attribuzione dell'integrale punteggio per il servizio militare e/o civile svolto non in costanza di nomina. Sentenza che potremmo definire storica infatti in tale pronuncia la Suprema Corte, richiamando la normativa di riferimento, ha evidenziato che l'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 297/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati anche precedentemente all'assunzione di ruolo, prevede espressamente che *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo del il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*, mentre l'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2000, riguardante la *“valutazione del servizio militare – e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione – come titolo nei concorsi pubblici”* stabilisce, al comma 1, che *“i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”* e, al comma 2, che *“ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”*. Dunque tale recentissima pronuncia della Corte di Cassazione **assume rilevante importanza** in quanto risolve finalmente un contrasto giurisprudenziale sorto da diversi anni tra diversi Tribunali e Corti d'Appello nazionali, così **sancendo** – in via definitiva – **il pieno diritto per tutto il personale scolastico all'attribuzione dell'integrale punteggio per il servizio militare e/o civile assimilabile prestato dal medesimo non in costanza di nomina.**

Si insiste pertanto per l'integrale accoglimento del ricorso.

**

Tutto ciò premesso il ricorrente, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

alla S.V. Ill.Ma, affinché, ai sensi dell'art. 415 c.p.c. Voglia fissare con decreto l'udienza di discussione di cui all'art. 420 c.p.c. entro 5 giorni dal deposito del presente ricorso, con termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto alle parti resistenti non oltre 30 giorni prima della predetta udienza, con invito all'Amministrazione a costituirsi nei modi e nei termini di legge entro 10 giorni dall'udienza di discussione con memoria ai sensi dell'art. 416 c.p.c., con avvertimento che, in difetto, si procederà in sua assenza o contumacia per sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertati i fatti così



STUDIO LEGALE
AVV. ERSILIA GUASTAFIERRO
VIA M. DE SENA N. 192
80035 NOLA (NA)
Tel. 08119802911
CELL. 3335495514
Email droitcivil@inwind.it
Pec ersilia.guastafierro@pecavvocatinola.it

come dedotti nelle premesse del presente ricorso:

IN VIA PRINCIPALE

1. **Accertare e dichiarare** l'illegittimità del **Decreto del Ministero dell'Istruzione n.50 del 3.03.2021**, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui ha stabilito che *"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica"* e della conseguente illegittimità delle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA, per il profilo di "Assistente amministrativo" e "Collaboratore scolastico" nella parte in cui non è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 6 punti, o il diverso punteggio ritenuto di giustizia, per il servizio civile universale svolto dal medesimo nel periodo compreso dal 20.02.2019 al 19.02.2020;
2. **Per l'effetto ordinare** alle Amministrazioni resistenti di provvedere alla rideterminazione del punteggio del ricorrente nelle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA per il profilo di "Assistente amministrativo" e "Collaboratore scolastico", attribuendo al medesimo in tali graduatorie il punteggio di 6 punti, o il diverso punteggio ritenuto di giustizia, per il servizio civile universale svolto dal ricorrente nel periodo compreso dal 20.02.2019 al 19.02.2020;
3. **Ordinare** altresì alle Amministrazioni resistenti di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il ricorrente se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2021-2024.

Con vittoria delle spese di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate, qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei soggetti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MI e/o del predetto Istituto scolastico. Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che ora si trovano in una migliore collocazione in graduatoria rispetto al ricorrente. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell'impossibilità di identificare i controinteressati.



STUDIO LEGALE
AVV. ERSILIA GUASTAFIERRO
VIA M. DE SENA N. 192
80035 NOLA (NA)
Tel. 08119802911
CELL. 3335495514
Email droitcivil@inwind.it
Pec ersilia.guastafierro@pecavvocatinola.it

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano. Invero, “In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell’art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell’atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio” (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l’Ill.mo Giudicante, se ritenuto opportuno, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell’emanando decreto di fissazione dell’udienza sul sito internet istituzionale del MI.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

- 1) Procura alle liti;
- 2) D.M. n. 50 del 3 marzo 2021;
- 3) Domanda di inserimento/aggiornamento graduatorie 3a fascia ATA;
- 4) Diploma;
- 5) Attestato del servizio civile;
- 6) Punteggio graduatoria Assistente Amministrativo, collaboratore scolastico ed Assistente tecnico;
- 7) Diffida con ricevute pec
- 8) Sentenza Consiglio di Stato n. 3286 del 27.04.2022.;
- 9) Sentenza n. 8586 del 29/03/2024 Corte di Cassazione.
- 10) Sent. N. 5031/23 Trib. Di Roma
- 11) Sentenza Trib. Roma 22.02.2023, n. 1852;

In via istruttoria:

Assumersi se del caso sommarie informazioni e/o disporsi nei confronti della resistente amministrazione il deposito di documenti e degli atti richiamati in parte narrativa e/o di quanto



STUDIO LEGALE
AVV. ERSILIA GUASTAFIERRO
VIA M. DE SENA N. 192
80035 NOLA (NA)
Tel. 08119802911
CELL. 3335495514
Email droitcivil@inwind.it
Pec ersilia.guastafierro@pecavvocatinola.it

altro ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile, eventualmente disponendo anche l'ispezione ai sensi dell'articolo 118 dello stesso codice, nonché di ogni altra documentazione utile all'accertamento del diritto soggettivo vantato e del pregiudizio patito dal ricorrente

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminabile, e che la stessa causa è esente dal contributo unificato atteso che è soggetto titolare di un reddito Irpef inferiore al triplo del reddito soglia per l'ammissione al gratuito patrocinio, come da autocertificazione reddituale che si produce.

Nola lì 28/09/2024

AVV. ERSILIA GUASTAFIERRO

